

AVVISO PUBBLICO

per la concessione di incentivi a sostegno delle produzioni di serie televisive e cinematografiche

AZIONE 3.3.2

"SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI PRODOTTI E SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA VALORIZZAZIONE DI IDENTIFICATI ATTRATTORI CULTURALI E NATURALI DEL TERRITORIO, ANCHE ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE TRA IMPRESE DELLE FILIERE CULTURALI, TURISTICHE, SPORTIVE, CREATIVE E DELLO SPETTACOLO, E DELLE FILIERE DEI PRODOTTI TRADIZIONALI E TIPICI"

FAQ

Art. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

D. Possono partecipare all'Avviso Pubblico "Incentivi a sostegno delle produzioni di serie televisive e cinematografiche" anche le PMI con codice Ateco J 59.11 non in possesso di una sede nè legale nè operativa nella Regione Campania?

R. L'art. 4. punto b -dell'avviso -SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ- stabilisce che ai fini della partecipazione i soggetti richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

- *“operare nel settore di “Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi” (codice ATECO 2007 J 59.11, o la classificazione equivalente NACE Rev. 259.11 se i proponenti hanno sede in altri Paesi dell’UE)”*. Pertanto possono partecipare anche le PMI con codice Ateco J 59.11 non in possesso di sede legale o operativa nella Regione Campania

Art. 5 - ATTIVITÀ E SPESE AMMISSIBILI

D. L'art. 5 dell'Avviso - ATTIVITÀ E SPESE AMMISSIBILI – ha previsto la non ammissibilità per le opere destinate alla diffusione al pubblico tramite fornitori di servizi di hosting. In particolare si chiede: cosa si intende per “fornitori di servizi hosting” e “fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi”. Quali fornitori sono esclusi?

D. In riferimento a quanto previsto al punto 5. ATTIVITÀ E SPESE AMMISSIBILI (pg. 7) si legge: “Per entrambe le categorie: Non sono ammissibili le opere destinate alla diffusione al pubblico tramite fornitori di servizi di hosting” e successivamente si legge “I progetti presentati alla data di candidatura devono: essere oggetto di un deal-memo o contratto con un broadcaster e/o un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi, di rilevanza nazionale e/o internazionale”. Le due richieste sembrano in contraddizione. Si prega di precisare con esempi cosa si intende per “fornitori di servizi hosting” e “fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi”. Infine se ci sono “fornitori” esclusi (indicare esplicitamente).

R. Ai sensi della Legge 220/16 “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo.”, all’art. 2 “Definizioni” comma 1 lettere s) e t) “fornitore di servizi di media audiovisivi su altri mezzi” e “fornitore di servizi di hosting” sono così definiti:
1) «fornitore di servizi di media audiovisivi su altri mezzi»: un fornitore di servizi di media audiovisivi, lineari o non lineari, su mezzi di comunicazione elettronica diversi da quelli di cui alla lettera r), ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005 (es. Netflix, Amazon Prime, RaiPlay, etc);

2) «fornitori di servizi di hosting»: i prestatori dei servizi della società dell’informazione consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio come definiti dall’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (es. YouTube, Vimeo, etc).

Non sono ammissibili le opere destinate alla diffusione tramite fornitori di servizi di hosting, vale a dire i fornitori di cui al punto 2.

Art. 12 - CRITERI DI SELEZIONE

D. Ai fini dei criteri di valutazione di cui al punto H, nel caso in cui vi fossero due sceneggiatori (un uomo e una donna), viene comunque riconosciuto il punteggio previsto?

R. Allo scopo di incentivare la promozione della parità di genere e della non discriminazione di genere, la Commissione, nel valutare i progetti, terrà conto dei vari aspetti evidenziati alla lettera H della griglia di valutazione nel loro insieme. In particolare, la Commissione terrà conto della presenza di donne in ruoli apicali (es. sceneggiatrici, registe, scenografe, etc) nonché la prevalenza di donne tra i componenti del cast e della troupe. Il punteggio assegnato risulterà dall'applicazione al giudizio di un coefficiente matematico, così come indicato all'art. 12 – CRITERI DI SELEZIONE, pp. 16-17.